

**Legge federale
concernente la procedura dell'Assemblea federale
e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti
(Legge sui rapporti fra i Consigli)**

Modifica del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001¹;
visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del
Consiglio degli Stati del 16 novembre 2001²,
decreta:

I

La legge del 23 marzo 1962³ sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:

Titolo che precede l'art. 47^{ter}

**VII. Esercizio dell'alta vigilanza sull'amministrazione e sulla giustizia,
preparazione dell'elezione dei giudici dei Tribunali federali**

1. Diritti e obblighi della Commissione della gestione

Titolo prima dell'art. 54^{bis}

5^{bis}. Commissione giudiziaria

Art. 54^{bis}

¹ La Commissione giudiziaria è competente, quale commissione dell'Assemblea federale plenaria, per la preparazione dell'elezione e della destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione.

² Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso è indicato il grado di occupazione, in quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione di giudice.

³ La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

¹ FF 2001 3764

² FF 2002 1073

³ RS 171.11

⁴ Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.

⁵ Si compone di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati. Ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

⁶ Il presidente e il vicepresidente della Commissione giudiziaria non possono appartenere alla stessa Camera.

⁷ Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei giudici.

Art. 54^{ter}

La Commissione giudiziaria dispone di una segreteria permanente.

II

Qualora la legge del 23 marzo 1962⁴ sui rapporti fra i Consigli sia sostituita dalla legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento, quest'ultima è completata con l'articolo 40a dal tenore seguente:

Art. 40a Commissione giudiziaria

¹ La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell'elezione e della destituzione dei giudici dei Tribunali della Confederazione.

² Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso è indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione di giudice.

³ La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

⁴ Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.

⁵ In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

⁶ Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei giudici.

⁴ RS **171.11**

⁵ RS ...; RU ... (FF **2002** 7271)

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 24 dicembre 2002⁶

Termine di referendum: 3 aprile 2003